

**Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)**

COM(2008) 345 def. — 2008/0110 (COD)

(2009/C 100/22)

Il Consiglio, in data 7 luglio 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'art. 152, par. 4, lettera b), del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

*Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)*

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 8 ottobre 2008, sulla base del progetto predisposto dal relatore Leif Erland NIELSEN.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 22 ottobre 2008, nel corso della 448a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 82 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni.

## 1. Conclusioni

1.1 Nell'impiego dei sottoprodotti di origine animale è importante mantenere un livello elevato di tutela della salute pubblica e degli animali. Il CESE accoglie con favore la proposta di regolamento in esame, basata su lavori preliminari approfonditi e sull'esperienza maturata. Come proposto, le modifiche nella classificazione dovrebbero essere operate unicamente a seguito di effettive valutazioni dei rischi da parte degli organismi scientifici competenti. È inoltre opportuno chiarire i rapporti tra la proposta in esame e le altre normative, in particolare quelle sui rifiuti e in materia ambientale.

1.2 Sono tuttavia necessarie alcune precisazioni per quanto riguarda sia le definizioni contenute nel regolamento sia l'autorizzazione e l'utilizzo di sottoprodotti di origine animale negli impianti per la produzione di biogas. Occorrerebbe inoltre precisare alcuni altri aspetti specifici, ed esaminare se, a determinate condizioni, sia appropriato destinare all'alimentazione dei pesci proteine derivate da sottoprodotti di origine animale (suini e pollame) senza che ciò comporti rischi per la salute pubblica e degli animali.

## 2. Antefatto

2.1 La Commissione auspica una classificazione e un controllo maggiormente basati sul rischio nel regolamento riguardante i sottoprodotti di origine animale<sup>(1)</sup>, unitamente alla sicurezza di una migliore separazione fra le disposizioni in esame e quelle concernenti i prodotti alimentari, i mangimi, i rifiuti, i prodotti cosmetici, i dispositivi farmaceutici e medici. Stando alla Commissione la proposta in esame ridurrà inoltre gli oneri amministrativi per taluni stabilimenti e accrescerà la responsabilità degli

operatori soprattutto per quanto riguarda l'impiego di sottoprodotti al di fuori della catena alimentare e dei mangimi.

2.2 I prodotti continueranno a essere classificati in tre categorie. Anzitutto, i materiali che presentano rischi di encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST, o anche *Transmissible Spongiform Encephalopathies* — TSE) non potranno essere impiegati nei mangimi, mentre quelli che presentano rischi nulli o non elevati potranno essere utilizzati previa valutazione del rischio da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), dell'Agenzia europea per i medicinali o del Comitato scientifico per i prodotti di consumo, a seconda del tipo di materiale. Con la nuova proposta cambiano di categoria solo alcuni prodotti della categoria 2, che, passando alla categoria 3, possono essere quindi utilizzati in taluni tipi di mangimi. In pratica, i sottoprodotti di origine animale (SOA) di tutte le categorie potranno essere utilizzati a condizione che le materie prime, i processi di fabbricazione e gli usi finali siano sicuri. Inoltre, l'incenerimento e il sotterramento in loco sono consentiti all'insorgere di malattie e nelle situazioni in cui in pratica sia difficile procedere alla raccolta degli animali morti.

2.3 L'incenerimento dei sottoprodotti di origine animale (SOA) è disciplinato dalla direttiva 2000/76/CE<sup>(2)</sup>. Ora si propone però di consentirne l'impiego come combustibile in condizioni che assicurino il rispetto della salute pubblica e degli animali, nonché delle normative ambientali in materia. Occorre inoltre assicurare la coerenza con il divieto di esportare i rifiuti<sup>(3)</sup>, segnatamente anche per l'utilizzo negli impianti di produzione di biogas e di compost ubicati in paesi terzi non membri dell'OCSE.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti.

### 3. Osservazioni di carattere generale

3.1 La normativa riguardante i sottoprodotti di origine animale è ampia e complessa. Ciò che conta è comunque che essa venga applicata e amministrata nel migliore dei modi, e anche che in questo ambito l'UE mantenga un livello elevato di protezione della salute pubblica e degli animali. La diffusione dell'ETS/TSE e di malattie contagiose per gli animali da produzione può avere conseguenze economiche e sociali rilevanti. In linea di massima il CESE può sottoscrivere una strategia maggiormente imperniata sui rischi in cui le modifiche nelle classificazioni vengano effettuate sulla base di valutazioni concrete dei rischi da parte degli organismi scientifici competenti. In proposito giudica appropriato anche ricorrere all'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) a condizione che si proceda ad una trasposizione e applicazione uniforme negli Stati membri <sup>(1)</sup>.

3.2 Data la crescente necessità di proteine per l'alimentazione dei pesci, è opportuno, alla luce della revisione del «regolamento TSE» <sup>(2)</sup>, esaminare se, a determinate condizioni, sia appropriato destinarvi proteine derivate da sottoprodotti di origine animale (suini e pollame) senza rischi per la salute pubblica e degli animali.

### 4. Osservazioni specifiche

4.1 La proposta di regolamento in esame prevede che i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati possano essere smaltiti mediante incenerimento o utilizzati come combustibile. Stando alla proposta, l'uso dei sottoprodotti di origine animale non è considerato come un'operazione di smaltimento dei rifiuti, ma deve avvenire in condizioni che garantiscano la tutela della salute pubblica e degli animali, nonché il rispetto delle norme ambientali in materia. In proposito occorrerebbe fra l'altro operare una separazione più netta tra il regolamento sui sottoprodotti di origine animale e le normative ambientali e sui rifiuti, nonché precisare e definire meglio i termini sia nell'art. 3 del regolamento in esame sia nella direttiva, in modo da evitare problemi d'interpretazione.

4.2 Gli impianti di produzione di biogas, che trasformano, nel rispetto dei parametri standard, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, sono soggetti alle disposizioni sulla registrazione e la rintracciabilità. L'art. 7, par. 1, lettera c), li esenta però dall'obbligo del riconoscimento previsto all'art. 6, par. 1, lettera b). Nel definire le misure di attuazione, tuttavia, essi dovrebbero essere assoggettati solo nei limiti del necessario alle disposizioni riguardanti i controlli interni, la separazione fra zone «pulite» e non, ecc. e ai requisiti riguardanti la documen-

tazione per il ricevimento, il trattamento e l'ulteriore trasmissione delle materie prime.

4.3 Per i materiali della categoria 3, oltre all'attuale requisito di igienizzazione a 70 ° per un'ora di permanenza nell'impianto, dovrebbe essere possibile riconoscere temperature/durate di permanenza nell'impianto alternative, superiori a quelle attualmente previste. Dovrebbe essere inoltre possibile documentare il rispetto della normativa in maniera più flessibile di quanto previsto sinora.

4.4 Il CESE condivide pienamente l'uso della frazione di glicerina ottenuta dalla produzione di biodiesel per la produzione di biogas indipendentemente dalla categoria. È scientificamente dimostrato che, a prescindere dalla categoria, la produzione di biodiesel e dei suoi sottoprodotti non presenta alcun rischio, purché avvenga conformemente alle disposizioni vigenti in materia <sup>(3)</sup>.

4.5 A norma dell'art. 7, par. 1, lettera a), il riconoscimento non è richiesto per talune operazioni che interessano impianti e stabilimenti già oggetto di riconoscimento ai sensi di un'altra normativa. Sotto il profilo dei controlli veterinari è tuttavia opportuno che, ad esempio, gli stabilimenti che compiono esportazioni ottengano il riconoscimento in conformità del regolamento sui sottoprodotti di origine animale.

4.6 Sotto il profilo della conservazione delle risorse, i sottoprodotti ottenuti da animali per i quali è stato ottenuto un riconoscimento prima della macellazione vanno classificati nella categoria 3 (ad esempio i prodotti che siano caduti sul pavimento, che presentino mutazioni croniche o simili), a condizione che gli animali non abbiano rivelato malattie trasmissibili alle persone o agli animali, e che i prodotti non siano stati a contatto con materiali della categoria 2.

4.7 Sarebbe opportuno trovare una soluzione per escludere i prodotti derivati dal sangue dall'applicazione dell'art. 25, par. 1, lettera c): ciò agevolerebbe infatti l'uso di questi prodotti come fertilizzanti.

4.8 Stando all'art. 28, par. 1, lettera d), per quantità limitate di sottoprodotti di origine animale sono consentite deroghe dalle disposizioni sullo smaltimento. A giudizio del CESE, a causa della scarsa rintracciabilità, questa soluzione va applicata con la massima prudenza possibile.

<sup>(1)</sup> *Hazard Analysis and Critical Control Points*, ossia un'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

<sup>(3)</sup> Parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 22 aprile 2004 e regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell'allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi. Testo rilevante ai fini del SEE, modificato dal regolamento (CE) n. 2067/2005 del 16 dicembre 2005.

4.9 L'art. 12 classifica lo stallatico come materiale della categoria 2: esso andrà pertanto smaltito e utilizzato conformemente al disposto dell'art. 20. Va fra l'altro precisato che questo materiale, il quale viene utilizzato a scopi energetici diversi dagli impianti per il biogas, non va trattato alla stessa stregua dei rifiuti, e quindi va incenerito in impianti d'incenerimento riconosciuti o registrati.

Bruxelles, 22 ottobre 2008

Il presidente  
del Comitato economico e sociale europeo  
Mario SEPI

---

**Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione)**

COM(2008) 505 def. — 2008/0165 (COD)  
(2009/C 100/23)

Il Consiglio, in data 30 settembre 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

*Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione)*

Avendo concluso che il contenuto della proposta è pienamente soddisfacente e dato che esso aveva già formato oggetto del suo parere adottato il 2 dicembre 1998 (\*), il Comitato, in data 22 ottobre 2008, nel corso della 448a sessione plenaria, ha deciso, con 119 voti favorevoli e un'astensione, di esprimere parere favorevole al testo proposto e di rinviare alla posizione a suo tempo sostenuta nel documento citato.

Bruxelles, 22 ottobre 2008

Il presidente  
del Comitato economico e sociale europeo  
Mario SEPI

---

(\*) Parere del Comitato economico e sociale in merito alla *Proposta di regolamento (CE) del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono* (GU C 40 del 15.2.1999, pag. 34).

---